

Allegato "B" all'atto N. 10667 del Repertorio - N. 8000 della Raccolta in data 28 gennaio 2026

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **“FONDAZIONE ASSEMBLEE CENTRI EVANGELICI ETS”** che assume la forma giuridica di fondazione.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e delegazioni

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Montespertoli (Firenze). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Scopi

	3.1 La Fondazione non ha finalità di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale	
	svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale,	
	di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017:	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni	
	(art. 5, comma 1 lettera f) D.Lgs. 117/2017);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1 lettera g) D.Lgs.	
	117/2017);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1 lettera h)	
	D.Lgs. 117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (art. 5, comma 1 lettera i)	
	D.Lgs. 117/2017);	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma	
	5, legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lettera	
	j) D.Lgs. 117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso (5, comma 1 lettera k) D.Lgs. 117/2017);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1 lettera l) D.Lgs. 117/2017);	
	2	

	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, comma 1 lettera m) D.Lgs. 117/2017);	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1 lettera r) D.Lgs. 117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (art. 5, comma 1 lettera t) D.Lgs. 117/2017);	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (art. 5, comma 1 lettera u) D.Lgs. 117/2017);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1 lettera w) D.Lgs. 117/2017);	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1 lettera z) D.Lgs. 117/2017).	
	3.3 Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività finalizzate allo studio, all'insegnamento ed all'approfondimento della Parola di Dio, organizzando e/o supportando campi di studi biblici, agapi ed incontri in genere, con finalità educativa anche rivolta a minori, la promozione e l'organizzazione di	
	3	

	seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla	
	divulgazione dei relativi atti o documenti e di tutte le iniziative volte allo studio,	
	alla conoscenza ed alla diffusione della Parola di Dio.	
	3.4 La Fondazione supporta l'attività di Università e Scuole Bibliche pubbliche e	
	private che abbiano la propria sede sia in territorio nazionale che estero,	
	sviluppando rapporti anche con istituzioni scolastiche statali.	
	3.5 La Fondazione mantiene e valorizza il proprio patrimonio anche immobiliare,	
	gestisce eventuali beni di cui divenga o sia proprietaria, locatrice, comodataria o	
	comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.	
	Art. 4 – Attività strumentali e accessorie	
	4.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività	
	diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del	
	D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.	
	4.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, attività di	
	raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, nel rispetto dei principi della normativa vigente.	
	4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e	
	strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 5 – Durata	
	5.1 La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.	
	5.2 Essa si scioglierà in caso di:	
	a) raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	4	

	b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;	
	c) deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta con la maggioranza di	
	3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 – Fondatori	
	6.1 Fondatore unico della Fondazione è l’Ente “OPERA DELLE CHIESE	
	CRISTIANE DEI FRATELLI” eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 22	
	febbraio 1891 con Statuto vigente modificato con Decreto del Presidente della	
	Repubblica dell’11 giugno 1980, n. 459, Ente iscritto al n. 74 del Registro delle	
	Persone Giuridiche della Prefettura di Firenze, codice fiscale 80015450481.	
	6.2 Il Fondatore nomina il Presidente della Fondazione tra i membri di sua	
	nomina.	
	Art. 7 – Aderenti	
	7.1 Possono diventare Aderenti della Fondazione persone fisiche o giuridiche,	
	pubbliche o private, anche aventi sede all’estero, che rispettino i seguenti	
	requisiti:	
	a) dichiarare espressamente, in sede di domanda, di condividere le finalità della	
	Fondazione e partecipare alle attività della stessa con la loro opera, competenze e	
	conoscenze;	
	b) svolgere, o aver svolto con particolare rilievo, funzioni qualificanti in campo	
	culturale, artistico, economico e sociale ed essere pertanto adeguatamente	
	rappresentativi di valori e finalità perseguiti dalla Fondazione stessa, (con	
	particolare riguardo agli scopi espressi all’art. 3 del presente statuto), sul	
	territorio nazionale o anche in ambito internazionale, e manifestare la volontà di	
	supportare stabilmente la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività;	
	Gli aderenti sono tenuti al versamento di una quota annua in denaro nella misura	
	5	

		determinata dal Consiglio di Amministrazione.	
	7.2	Gli Aderenti sono ammessi previa presentazione di una domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di rigetto della domanda chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Aderenti della Fondazione, che dovrà esprimersi in occasione della sua successiva convocazione.	
		Art. 8 – Organi della Fondazione	
	8.1	Sono organi della Fondazione:	
		- il Consiglio di Amministrazione;	
		- il Presidente;	
		- l'Assemblea degli Aderenti della Fondazione;	
		- l'Organo di Controllo;	
		- l'Organo di Revisione (eventuale e nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).	
		Art. 9 – Assemblea degli Aderenti della Fondazione	
	9.1	L'Assemblea degli Aderenti della Fondazione (di seguito "Assemblea") si compone del Fondatore e degli Aderenti.	
	9.2	Alle sedute dell'Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli enti ovvero i loro delegati.	
	9.3	L'Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:	
	a)	approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;	
		6	

	b) esprime parere obbligatorio e non vincolante riguardo le modifiche statutarie,	
	a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	c) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza,	
	secondo le modalità previste dal successivo art. 10;	
	d) si pronuncia nelle modalità e nei casi disciplinati dall'art. 7.2 del presente	
	Statuto, nel corso della prima seduta utile;	
	e) approva l'esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato	
	inadempimento agli obblighi derivanti dallo statuto, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	9.4 L'Assemblea si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Presidente;	
	l'avviso di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del	
	luogo, della data e dell'ora della riunione deve essere spedito con posta	
	elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata; può essere altresì,	
	convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo degli Aderenti.	
	9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di	
	sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o	
	impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate	
	da persona eletta al momento a maggioranza degli intervenuti.	
	9.6 L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento	
	della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, la riunione ha	
	validità qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo eventuali requisiti	
	di legge.	
	9.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei componenti	
	7	

		presenti in Assemblea.	
	9.8	Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto da un Segretario designato dal Presidente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
		Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell'Assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Le riunioni possono, altresì, svolgersi da remoto in modalità telematica ovvero l'espressione del voto può avvenire per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti (garantendo la segretezza del voto da remoto quando necessario) e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.	
	9.9	Gli Aderenti che non possono partecipare alle assemblee possono inviare delega ad altri Aderenti. E' previsto un numero massimo di due deleghe per ciascun Aderente.	
		Art. 10 – Consiglio di Amministrazione: nomina e composizione	
	10.1	Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) è composto da un numero variabile di membri (cinque membri, sette membri o nove membri) determinato dal Fondatore prima della convocazione dell'Assemblea elettiva e specificatamente:	
		- in caso di 5 (cinque) membri, 3 (tre) saranno nominati dal Fondatore e 2 (due) dall'Assemblea;	
		- in caso di 7 (sette) membri, 4 (quattro) saranno nominati dal Fondatore e 3 (tre) dall'Assemblea;	
		- in caso di 9 (nove) membri, 5 (cinque) saranno nominati dal Fondatore e 4 (quattro) dall'Assemblea.	
		I membri di nomina assembleare dovranno presentare la propria candidatura al	
		8	

	Fondatore almeno dieci giorni prima della data fissata per celebrare l’assemblea	
	elettiva che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data	
	stabilita. Nella convocazione si darà atto del numero di Consiglieri determinato	
	dal Fondatore e del numero degli stessi che sarà di nomina assembleare.	
	I candidati ammessi saranno eletti in sede di assemblea elettiva e saranno eletti	
	secondo il numero di preferenze ricevute. In caso di parità si procederà a	
	ballottaggio. Nel caso in cui non pervenissero candidature o gli eletti	
	dall’Assemblea fossero insufficienti a coprire il numero di Consiglieri	
	determinato, il Fondatore provvederà a nominare i membri del Consiglio	
	mancaanti per il raggiungimento del numero stabilito di membri del Consiglio.	
	Fanno parte del Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente, il	
	Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.	
	Il Presidente è nominato secondo quanto previsto dall’articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Il Vicepresidente, il tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio di	
	Amministrazione sin dalla sua seduta di insediamento e comunque entro i trenta	
	giorni successivi.	
	10.2 I Consiglieri restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rinominati	
	dal Fondatore e sono rieleggibili in Assemblea.	
	I membri del primo Consiglio di Amministrazione, nominati in sede di	
	costituzione della Fondazione, durano in carica fino all'approvazione del bilancio	
	che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).	
	10.3 Sono cause di esclusione dal Consiglio il mancato rispetto delle norme	
	statutarie e degli eventuali regolamenti emanati e l’aver compiuto atti che	
	arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione, e del Fondatore,	
	9	

	anche in relazione agli scopi e alle attività principali. L'esclusione viene	
	deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio.	
	In caso di esclusione o comunque in caso di cessazione dalla carica anche per	
	causa di morte di un Consigliere, il Fondatore, se il Consigliere cessato è di sua	
	nomina o l'Assemblea degli Aderenti se il Consigliere cessato è di sua nomina,	
	provvedono senza ritardo a nominare un nuovo membro del Consiglio in	
	sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere nominato in sostituzione	
	cessa dalla carica alla scadenza dell'intero Consiglio.	
	Art. 11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	11.1 Il Consiglio di Amministrazione promuove gli scopi della Fondazione,	
	tenendo conto degli indirizzi forniti dall'Assemblea e intraprende ogni iniziativa	
	utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.	
	11.2 Il Consiglio di Amministrazione:	
	- amministra la Fondazione;	
	predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli	
	ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti normative;	
	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e	
	autorizzandone la spesa;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- procede all'ammissione degli Aderenti nel rispetto dei requisiti fissati dallo	
	statuto ovvero dal Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sull'esclusione degli Aderenti;	
	- nomina, con delibera adottata a maggioranza, i componenti dell'Organo di	
	controllo;	
	- decide sull'avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il	
	10	

	personale;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS e previsti	
	dalla vigente normativa;	
	- è responsabile degli aggiornamenti di legge nel portale RUNTS;	
	- può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, non necessariamente	
	tra i Consiglieri, avente mere funzioni amministrative e di predisposizione e	
	tenuta dei verbali, di coordinamento tra i vari Amministratori e con gli altri	
	Organi della Fondazione;	
	- nomina al suo interno il Vicepresidente;	
	- può nominare al suo interno il Tesoriere responsabile della gestione	
	economico-finanziaria e della tenuta dei libri contabili della fondazione;	
	- delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative e ai progetti della Fondazione	
	proposti dall'Assemblea;	
	- nomina i Membri del Comitato Scientifico o di Orientamento, qualora tali	
	Comitati siano costituiti; tali membri restano in carica 2 (due) anni dalla nomina	
	e decadono se non rinnovati;	
	- predispone l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione,	
	anche deliberando criteri e disposizioni relative al funzionamento interno;	
	- decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale;	
	- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni	
	dei beni mobili e immobili;	
	- dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e	
	sicurezza di investimento, sempre in vista del finanziamento delle attività	
	principali;	
	- delibera l'eventuale costituzione di uno o più patrimoni separati;	

	- assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni	
	necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione	
	dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quanto altro	
	necessario per la gestione;	
	- delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle	
	finalità della Fondazione;	
	- delibera in merito a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	della Fondazione;	
	- autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di	
	atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i	
	limiti e le modalità di esecuzione;	
	- determina annualmente, in conformità ai criteri generali, eventualmente	
	specificati dal Regolamento di Esecuzione, in caso di sua eventuale redazione,	
	l'importo minimo dei contributi per ciascun Aderente, tenendo conto della diversa	
	natura degli stessi, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;	
	- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, che	
	la legge, o il presente Statuto non attribuisca alla competenza di altri Organi della	
	Fondazione;	
	- delibera, previo parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea, le	
	modifiche statutarie, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri;	
	- istituisce comitati scientifici, determinandone i compiti, la durata e	
	nominandone i componenti.	
	Art. 12 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	12.1 Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli	
	Amministratori e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il	
	12	

	voto del Presidente.	
	12.2 Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro)	
	volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne	
	facciano richiesta scritta con indicazione dell'Ordine del Giorno almeno 3 (tre)	
	Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni	
	dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche	
	tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni salvo casi di	
	eccezionale e motivata urgenza, nei quali il preavviso può essere più breve.	
	12.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le	
	limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	12.4 Al Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti	
	dell'Organo di controllo. Il Presidente può invitare Fondatore, Aderenti o altre	
	persone a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto. Su richiesta di almeno 3	
	(tre) Consiglieri, o qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, le riunioni	
	possono essere svolte con la sola presenza dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione. Tale richiesta può essere formulata anche nel corso della	
	seduta.	
	12.5 Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi, altresì, da remoto in modalità	
	telematica, salvo l'identificazione certa dei partecipanti e purchè sia garantita la	
	segretezza del voto da remoto quando necessario. Della riunione convocata in via	
	telematica deve esserne dato specifico avviso nella comunicazione scritta di	
	convocazione.	
	Art. 13 – Presidente della Fondazione e Vice presidente	
	13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore tra i Consiglieri da	
	13	

	esso nominati come indicato nell'art.10. Il suo mandato coincide con quello	
	dell'Organo di amministrazione.	
	13.2 Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri a scrutinio segreto, può	
	proporre al Fondatore di deliberare la destituzione dalla carica del Presidente	
	qualora il Presidente non ottemperi ai doveri previsti dal presente statuto; in tal	
	caso il Presidente decade anche dalla carica di Consigliere. Di tale decisione	
	deve essere data immediata notizia all'Assemblea. Il Fondatore provvederà alla	
	nomina di Consigliere in sostituzione del Consigliere destituito e provvederà alla	
	nomina del nuovo Presidente.	
	13.3 Il Presidente:	
	- rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;	
	- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione, almeno 4	
	(quattro) volte l'anno e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 13;	
	- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
	referendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;	
	- solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,	
	sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta	
	successiva e comunque non oltre 30 (trenta) giorni;	
	- ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone,	
	dandone avviso al Consiglio di Amministrazione.	
	13.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente	
	saranno provvisoriamente assunte dal Vicepresidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Presidente resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di	
	Amministrazione ed il Fondatore lo può rinominare per un secondo mandato.	
	14	

	Art. 14 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti	
	14.1 Il Consiglio di Amministrazione determina la forma dell’Organo di controllo	
	(di seguito “Organo”), monocratica o collegiale, e ne nomina i componenti.	
	14.2 I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie	
	di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale	
	detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	14.3 Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di	
	revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti	
	al Registro dei Revisori Legali.	
	14.4 L’Organo dura in carica 5 (cinque) esercizi e i componenti possono essere	
	rinnovati una sola volta. In caso di nomina in corso d’esercizio, eventuali	
	frazioni di esercizio superiori a metà anno sono conteggiate come un intero	
	esercizio ai fini della durata del mandato.	
	Il primo organo di controllo, nominato in sede di costituzione della Fondazione,	
	dura in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno)	
	dicembre 2027 (duemilaventisette).	
	14.5 I componenti dell’Organo possono essere revocati soltanto per giusta causa,	
	con contestuale nomina del sostituto.	
	14.6 L’Organo di Controllo:	
	- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	231/2001, qualora applicabili;	
	- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 può esercitare,	
	15	

	su decisione dell'organo amministrativo, la revisione contabile dei conti;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del	
	D.Lgs. 117/2017;	
	- può compiere atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	14.7 L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti	
	dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo	
	ritenga opportuno. In caso di nomina, tale Organo è composto da un revisore	
	legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro,	
	salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 15 – Comitato Scientifico e/o Comitato di Orientamento	
	15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati	
	Scientifici e/o Comitati di Orientamento. La costituzione di tali organi è solo	
	eventuale ed è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a	
	maggioranza dei suoi componenti.	
	Detti comitati (di seguito "Comitato"), sono organi puramente consultivi: sono	
	costituiti per coadiuvare il Consiglio di Amministrazione formulando	
	orientamenti, pareri e proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della	
	Fondazione e durano in carica 2 (due) anni dalla nomina, possono essere	
	rinnovati e in caso di mancato rinnovo decadono automaticamente e senza	
	ulteriori formalità.	
	15.2 Il Comitato è composto da personalità di comprovata esperienza e	
	16	

	competenza negli ambiti di attività della Fondazione. Ogni Comitato è composto	
	da non più di 7 (sette) Membri.	
	15.3 Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione da parte del Presidente	
	della Fondazione, o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti, almeno	
	una volta all'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della	
	Fondazione che partecipa di diritto. I Membri del Comitato restano in carica 2	
	(due) anni dalla nomina e possono essere rinominati. Il Presidente può invitare	
	Fondatore, Aderenti o altre persone a partecipare senza diritto di voto, in tale	
	sede, su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti e senza l'opposizione del	
	Presidente della Fondazione, possono essere ascoltati eventuali dipendenti e/o	
	volontari della Fondazione per avere notizie e/o informazioni sulla operatività e	
	sulla realizzazione degli scopi della stessa.	
	15.4 Possono essere istituiti più comitati anche in relazione alle peculiari e	
	diversificate attività che si svolgono nei singoli "Centri Evangelici", anche in	
	relazione alla loro diversa dislocazione territoriale. Detti comitati, su delega,	
	possono anche contribuire fattivamente allo sviluppo e alla realizzazione delle	
	attività nei vari Centri.	
	15.5 Le attività del Comitato sono coordinate dal Presidente della Fondazione o	
	da un suo rappresentante, e possono dar seguito a documenti scritti contenenti	
	pareri o indicazioni. In caso di redazione di documenti scritti, il Presidente della	
	Fondazione ne dà notizia a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione	
	senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni.	
	Art. 16 – Patrimonio e utili	
	16.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione,	
	acquisito dall'atto di costituzione della Fondazione, pari ad euro 30.000	
	17	

	(trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Tale fondo potrà essere incrementato e/o alimentato da:	
	- conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove	
	specificamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla	
	Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente	
	Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a	
	incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;	
	- la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
	- contributi patrimoniali provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da paesi	
	extra UE, da enti territoriali o da altri enti pubblici;	
	- avanzi di amministrazione:	
	16.2 La Fondazione provvede ai suoi scopi con le seguenti risorse economiche:	
	- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	- le entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.	
	117/2017;	
	- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati,	
	destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano	
	espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dal Fondatore;	
	18	

	- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;	
	- entrate derivanti da eventuali raccolte fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017.	
	16.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22	
	D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,	
	l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo	
	devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure	
	la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.	
	Art. 17 – Esercizio finanziario	
	17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al	
	31 (trentuno) dicembre di ogni anno; i documenti relativi al bilancio sono redatti	
	in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni degli	
	artt. 2423 e ss. del codice civile, in quanto compatibili.	
	17.2 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Tale termine può essere	
	derogato ma deve essere comunque precedente al termine previsto dal deposito	
	del bilancio nel RUNTS, ovvero entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, fatti	
	salvi eventuali altri termini previsti dalla legge. Dopo l'approvazione	
	dell'Assemblea l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di	
	deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	17.3 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione anche indiretti	
	né sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono totalmente reimpiegati per la	
	realizzazione delle attività istituzionali.	
	17.4 Gli amministratori ed i Membri dei Comitati Scientifico e di Orientamento	
	19	

	non possono percepire alcun compenso ed offrono la loro opera gratuitamente,	
	fatti salvi eventuali rimborsi spese determinati dal Consiglio di Amministrazione	
	e nei limiti di legge. Eventuali dipendenti, prestatori d’opera, a qualsiasi titolo o	
	forma anche occasionali della Fondazione, siano essi persone fisiche (ivi	
	compresi i coniugi), o giuridiche, non possono assumere lo status di Aderente, né	
	far parte di alcun organo della Fondazione, e, nel caso già lo siano, il Consiglio	
	di Amministrazione prenderà atto e comunicherà agli interessati la decadenza da	
	Aderente.	
	Art. 18 – Volontari	
	18.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	della fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere	
	svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può	
	essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono	
	essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso	
	vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono	
	essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la Fondazione.	
	Art 19 – Scioglimento	
	19.1 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà	
	20	

	devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà	
	contestualmente anche il liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività simili e	
	perseguano analoghe finalità.	
	19.2 I beni affidati in concessione d'uso, comodato d'uso gratuito o oneroso o	
	qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto di scioglimento	
	della stessa torneranno immediatamente nella disponibilità piena dei soggetti	
	concedenti e/o proprietari.	
	Art. 20 – Statuto	
	20.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del,	
	più volte richiamato Decreto Legislativo 117/2017, delle relative norme di	
	attuazione e della normativa vigente.	
	20.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, previo parere obbligatorio	
	ma non vincolante dell'Assemblea, l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello	
	Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi.	
	Art. – 21 Clausola di rinvio	
	21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le	
	disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e la normativa vigente in	
	materia.	
	FIRMATO MORETTI GUIDO	
	FIRMATO TATRILE CIRO	
	FIRMATO MORETTI SAMUELE	
	FIRMATO PASQUINI ENRICO	
	FIRMATO PECORARO MASSIMO,	
	21	

[illegible]